



REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE COA ANCONA

1. Natura. - La Scuola Forense è organo dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. La sua struttura ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. Finalità. - La Scuola ha lo scopo di: (a) assicurare una adeguata formazione teorico-pratica ai candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense; (b) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale; (c) promuovere studi e ricerche nelle materie giuridiche; (d) promuovere l'accesso a master e/o corsi di specializzazione, anche mediante apposite convenzioni con università e scuole di specializzazione.
3. Mezzi. - Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2, la Scuola: - organizza corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense; - organizza convegni, seminari e dibattiti;
4. Organi. - Sono organi della Scuola: - il Direttore; - il Consiglio Direttivo; - Comitato Scientifico.
5. Il Direttore. - La carica di Direttore è ricoperta da un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo di almeno dodici anni, da un docente universitario, anche non in servizio, o da un magistrato. Egli, assieme al Consiglio Direttivo, sovrintende al regolare funzionamento della Scuola in tutti i suoi aspetti, fissa i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche; approva i programmi didattici e le iniziative scientifiche; nomina i docenti tenendo conto delle proposte del C.O.A.; decide sulle ammissioni o sulle esclusioni dei discenti. Il Direttore resta in carica per tutta la durata del mandato del C.O.A. ed è componente effettivo del Consiglio Direttivo;
6. Consiglio Direttivo. - Il Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio dell'Ordine ed è composto da dieci membri, di cui un responsabile scelto tra i Consiglieri dell'Ordine. Il Consiglio esercita i compiti ed i poteri indicati nel precedente art. 5. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del mandato del C.O.A. e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo imposta le linee generali della didattica, secondo le indicazioni del C.N.F., predispone i programmi, le materie ed i temi dei corsi e dei seminari; propone al Direttore i docenti; appronta il calendario delle lezioni; prepara eventuale materiale scientifico da distribuire ai discenti.
7. Comitato Scientifico. - Il Comitato Scientifico è costituito da nove membri, di cui 3 appartenenti a ciascuna sottocommissione, come meglio illustrato al punto 8), scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza, nominati secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.



REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE COA ANCONA

Competenze del Comitato Scientifico:

- formula pareri e proposte sulla idoneità e sulla realizzabilità dei programmi didattici approntati dal Consiglio Direttivo, nonché sul programma e/o struttura delle lezioni e dei corsi di formazione dei praticanti avvocati;

- esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Scuola Forense e dal Consiglio Direttivo.

8. Sottocommissioni. - Il Consiglio Direttivo è suddiviso in tre sottocommissioni, ognuna composta da due o più membri e da un sovrintendente responsabile, le quali si occuperanno di predisporre i programmi delle lezioni relativi ai seguenti gruppi di materie: a) Diritto civile e procedura civile; b) Diritto penale e procedura penale; c) Diritto amministrativo, processuale amministrativo e Diritto tributario, Deontologia, Ordinamento Professionale e Previdenza Forense. Al fine di garantire continuità e collegamento tra gli organi della Scuola forense, un membro scelto da ciascuna sottocommissione verrà nominato, altresì, quale membro effettivo del Comitato Scientifico di cui al punto 7);

9. Docenti. - La scelta dei docenti avviene con le modalità di cui al punto 6. I docenti verranno scelti tra docenti universitari, ricercatori universitari, coadiutori didattici universitari, avvocati e magistrati. La scelta avverrà, inoltre, sulla base del curriculum, titoli, diplomi di specializzazione e pubblicazioni.

10. Retribuzione docenti - I docenti, sia residenti che fuori sede, verranno retribuiti a giornata di lezione con parità di compenso, oltre rimborso spese. Il compenso verrà stabilito dal Consiglio direttivo sentito il C.O.A.

11. I membri del Consiglio Direttivo potranno frequentare corsi di formazioni e di approfondimento anche fuori sede, inerenti alla formazione dell'avvocatura ed alla organizzazione della Scuola Forense. Le spese di partecipazione ai corsi saranno a carico del C.O.A.

12. Corso annuale. - La Scuola organizza il corso per la preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Il corso ha durata annuale e prevede non meno di 40 sedute l'anno.

12.1- Esercitazioni scritte. - parte delle sedute verranno dedicate a relazioni su temi preventivamente comunicati agli allievi, seguiti da discussione. Verranno effettuate esercitazioni scritte e prove pratiche, con assegnazione di pareri scritti o redazione di atti.



REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE COA ANCONA

Tali esercitazioni saranno mirate, in particolare, a stimolare e sviluppare la capacità interpretativa ed argomentativa dei discenti.

12.2 – La frequenza del corso verrà attestata mediante annotazione sul libretto di pratica.

13. Cadenza. - La sede del corso è stabilita in Ancona, in luogo reperito secondo le disponibilità. Le lezioni si tengono preferibilmente un giorno alla settimana; le esercitazioni si tengono indicativamente una volta al mese.

14. Materie. - Il corso è articolato in tre cicli di lezioni, dedicati al diritto civile, al diritto penale ed al diritto amministrativo. Le materie complessivamente trattate nei tre cicli di lezioni sono: - diritto pubblico e costituzionale; - diritto civile e commerciale; - diritto penale; - diritto processuale civile; - diritto processuale penale; - diritto amministrativo sostanziale e processuale; - diritto tributario; - deontologia forense; - ordinamento professionale e previdenza forense;

15. Ius variandi. - E' facoltà del Consiglio Direttivo, per esigenze tecniche, apportare variazioni a quanto stabilito negli artt. da 6 a 17.

16. Iscrizione. - Alla Scuola partecipano tutti i praticanti iscritti nel Registro tenuto dal C.O.A. di Ancona, secondo le disposizioni regolamentari previste per la pratica forense. E' consentita l'iscrizione anche ai praticanti iscritti nei Registri tenuti da altri Ordini. L'iscrizione è soggetta al pagamento di un contributo, fissato dal Consiglio dell'Ordine.

17. Normativa di riferimento. - Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato, ci si richiama alla normativa vigente in materia (Regolamento 20/6/2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense).

Approvato il 03/06/2015